

- 2) L'articolo 27 del regolamento n. 1346/2000, come modificato dal regolamento n. 788/2008, deve essere interpretato nel senso che consente l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza nello Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, anche quando la procedura principale ha finalità di tutela. Spetta al giudice competente ad aprire una procedura secondaria prendere in considerazione gli obiettivi della procedura principale e tener conto dell'economia del regolamento nel rispetto del principio di leale cooperazione.
- 3) L'articolo 27 del regolamento n. 1346/2000, come modificato dal regolamento n. 788/2008, deve essere interpretato nel senso che il giudice chiamato a pronunciarsi su una domanda di apertura di una procedura secondaria di insolvenza non può esaminare l'insolvenza del debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura principale in un altro Stato membro, anche se quest'ultima ha finalità di tutela.

(<sup>1</sup>) GU C 152 del 21.5.2011.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland/Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland/Robert Klinke (C-125/11) e Jörg-Detlef Müller/Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)**

(Cause riunite C-124/11, C-125/11 e C-143/11) (<sup>1</sup>)

*(Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Normativa nazionale — Sussidio erogato ai funzionari in caso di malattia — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 3 — Ambito di applicazione — Nozione di «retribuzione»)*

(2013/C 26/08)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

#### Parti

Ricorrenti: Bundesrepublik Deutschland (C-124/11 e C-125/11), Jörg-Detlef Müller (C-143/11)

Convenuti: Karen Dittrich (C-124/11), Robert Klinke (C-125/11), Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)

#### Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Normativa nazionale che prevede il versamento di un sussidio ai funzionari in caso di malattia e che esclude dal novero dei familiari ricompresi nel sussidio di cui trattasi i partner registrati — Parità di trattamento dei lavoratori aventi un partner di un'unione civile rispetto ai lavoratori coniugati — Ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE — Nozione di retribuzione

#### Dispositivo

L'articolo 3, paragrafi 1, lettera c), e 3, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che un sussidio concesso ai funzionari in caso di malattia, quale quello accordato ai funzionari della Bundesrepublik Deutschland ai sensi della legge sui funzionari federali (Bundesbeamtengesetz), rientra nell'ambito di applicazione di detta direttiva qualora il suo finanziamento incomba allo Stato nella sua veste di datore di lavoro pubblico, circostanza questa che dev'essere accertata dal giudice nazionale.

(<sup>1</sup>) GU C 269 del 10.9.2011.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Schienen-Control Kommission Wien — Austria) — Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG**

(Causa C-136/11) (<sup>1</sup>)

*(Trasporto — Trasporto ferroviario — Obbligo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria di fornire alle imprese ferroviarie, in tempo reale, tutte le informazioni relative alla circolazione dei treni e, in particolare, agli eventuali ritardi dei treni in coincidenza)*

(2013/C 26/09)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Schienen-Control Kommission

#### Parti

Ricorrente: Westbahn Management GmbH

Convenuta: ÖBB Infrastruktur AG

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Schienen-Control Kommission — Interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 2, e della parte II dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315, pag. 14), nonché dell'articolo 5 e dell'allegato II della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29) — Obbligo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria di fornire alle imprese ferroviarie, in tempo reale, tutte le informazioni relative alla circolazione dei treni e, in particolare, agli eventuali ritardi dei treni in coincidenza

**Dispositivo**

- 1) Il combinato disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato II, parte II, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, dev'essere interpretato nel senso che le informazioni relative alle principali coincidenze devono comprendere, oltre agli orari di partenza previsti nell'orario ferroviario, anche i ritardi o le soppressioni di tali coincidenze, indipendentemente dall'impresa ferroviaria che fornisce le informazioni medesime.
- 2) Il combinato disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato II, parte II, del regolamento n. 1371/2007, nonché il combinato disposto dell'articolo 5 e dell'allegato II della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, devono essere interpretati nel senso che il gestore dell'infrastruttura è tenuto a fornire alle imprese ferroviarie, in modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi ai treni di altre imprese ferroviarie, laddove detti treni costituiscano le principali coincidenze ai sensi dell'allegato II, parte II, del regolamento n. 1371/2007.

(<sup>1</sup>) GU C 173 dell'11.6.2011.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Joan Cuadrench Moré/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV**

(Causa C-139/11) (<sup>1</sup>)

**(Trasporti aerei — Compensazione ed assistenza ai passeggeri — Negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato — Termine di ricorso)**

(2013/C 26/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Audiencia Provincial de Barcelona

**Parti**

Ricorrente: Joan Cuadrench Moré

Convenuta: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Barcelona — Interpretazione degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46,

pag. 1) — Mancanza di termini di ricorso — Articolo 35 della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal), approvata con decisione del Consiglio 5 aprile 2001 (GU L 194, pag. 38) — Legge applicabile

**Dispositivo**

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che il termine entro il quale devono essere promosse le azioni dirette ad ottenere il versamento della compensazione prevista agli articoli 5 e 7 di tale regolamento è stabilito conformemente alle regole di ciascuno Stato membro in materia di prescrizione dell'azione.

(<sup>1</sup>) GU C 179 del 18.6.2011.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht München — Germania) — Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH**

(Causa C-152/11) (<sup>1</sup>)

**(Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'età e su un handicap — Indennità di licenziamento — Piano sociale che prevede la riduzione dell'importo dell'indennità di licenziamento corrisposta ai lavoratori disabili)**

(2013/C 26/11)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Arbeitsgericht München

**Parti**

Ricorrente: Johann Odar

Convenuta: Baxter Deutschland GmbH

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeitsgericht München — Interpretazione degli articoli 1, 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e 16 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Normativa nazionale che consente di escludere dal beneficio delle prestazioni previste da un piano sociale aziendale i lavoratori appartenenti a fasce di età prossime al pensionamento per vecchiaia — Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'età e su un handicap